

Brussels, 27 June 2025
(OR. en, it)

10946/25

**Interinstitutional File:
2025/0071 (COD)**

**AGRI 318
AGRIORG 90
AGRIFIN 73
AGRILEG 108
CODEC 918
INST 190
PARLNAT 70
*PARLNAT***

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	24 June 2025
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2021/2115 and (EU) No 251/2014 as regards certain market rules and sectoral support measures in the wine sector and for aromatised wine products [7550/25 - COM(2025)137] - <i>Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality</i>

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0137>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 24 GIU. 2025

Prot. n. 452/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 definitivo) (Doc. XVIII, n. 19).

Tale risoluzione reca osservazioni rese nel contesto del dialogo politico tra istituzioni dell'Unione europea e Parlamenti nazionali e si intende inviata ai sensi del Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato di Lisbona.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Donald Tusk
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 19

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

approvata nella seduta del 18 giugno 2025

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) 2021/2115 E (UE) N. 251/2014 PER QUANTO RIGUARDA ALCUNE NORME DI MERCATO E MISURE DI SOSTEGNO SETTORIALE NEL SETTORE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI E DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI (COM(2025) 137 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2025

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,

premessi che:

il settore vitivinicolo unionale, sebbene l'Unione europea si confermi *leader* mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, è sempre più vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico e continuamente esposto all'incertezza derivante dal generalizzato calo dei consumi, in diminuzione costante nel corso degli ultimi trent'anni, e dalla volatilità dei modelli di esportazione nei tradizionali mercati esteri, anche in conseguenza dell'instabilità geopolitica presente in diverse aree del mondo;

il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola, istituito per individuare le misure necessarie a superare le criticità più rilevanti alla luce delle sfide strutturali attuali, ha evidenziato l'esigenza di introdurre più flessibilità nella gestione del potenziale produttivo, in modo da evitare il rischio di *surplus* di offerta, di rivedere le modalità di etichettatura e presentazione dei vini al fine di facilitare la produzione e messa in commercio di vini e prodotti vitivinicoli, anche aromatizzati, a basso tenore alcolico, nonché le azioni a sostegno del turismo vitivinicolo e di promozione nei Paesi terzi;

gli interventi relativi al sistema delle autorizzazioni appaiono indispensabili a garantire una gestione del potenziale produttivo più rispondente alle necessità dei viticoltori, sia con riferimento all'annullamento delle sanzioni in caso di mancato utilizzo, anche al fine di eliminare l'incentivo a piantare vigneti in presenza di una riduzione della domanda di vino, sia all'estensione della validità, da tre a otto anni, delle autorizzazioni per i reimpianti, in modo da concedere agli agricoltori il tempo necessario a valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda di mercato o alla evoluzione dei cambiamenti climatici ovvero ad adottare nuove tecniche di gestione degli impianti;

di uguale importanza risultano le misure introdotte per evitare la riallocazione dei vigneti da una regione all'altra quando il mantenimento della viticoltura nella regione in cui è stato generato l'espanto è importante per motivi socio-economici e ambientali, nonché la possibilità per gli Stati membri di ricomprendere, tra le regole di commercializzazione intese a

regolare l'offerta, la fissazione delle rese massime e l'introduzione di misure per la gestione degli *stock*, tenendo conto delle proposte delle organizzazioni di produttori e interprofessionali riconosciute, proposte che tuttavia dovrebbero poter pervenire anche da gruppi di produttori riconosciuti in considerazione dell'importanza dell'attività svolta dai consorzi di tutela;

i consorzi di tutela del vino svolgono un ruolo essenziale non solo nella valorizzazione, promozione e tutela delle denominazioni di origine, contribuendo anche a mantenere elevati *standard* qualitativi, ma rappresentano soggetti preziosi per la promozione della cultura del vino e della reputazione dei vigneti; pertanto è indispensabile consentire anche ai consorzi di organizzare azioni volte a sviluppare il turismo enologico;

in materia di etichettatura e presentazione, l'introduzione di disposizioni di armonizzazione dei termini relativi ai prodotti a basso tenore alcolico, da denominare « analcolico », ovvero « a contenuto alcolico ridotto », a seconda del titolo alcolometrico, è garanzia di chiarezza di informazione sia per i consumatori che per gli operatori, così come la necessità di uniformare le norme relative all'uso di mezzi elettronici per la comunicazione di informazioni anche con soluzioni « *language free* » per l'identificazione del codice QR;

la possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori, facilitando le esportazioni di vino e il funzionamento del mercato interno, sebbene la mancanza di norme armonizzate stia causando un aumento dei costi amministrativi;

i prodotti vitivinicoli aromatizzati rappresentano uno sbocco naturale di mercato per i prodotti vitivinicoli, la possibilità di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il grado alcolico minimo è indispensabile per soddisfare le nuove domande dei consumatori e per rispondere alla necessità di innovazione, purché sia descritto nell'etichettatura e nella presentazione che si tratta di vini aromatizzati ottenuti da vini dealcolati, o parzialmente dealcolati;

con riferimento alle azioni di promozione nei Paesi terzi, l'estensione fino a cinque anni della durata massima dei programmi di sostegno incontra le esigenze delle aziende volte a consolidare gli sbocchi nei mercati internazionali, anche alla luce delle circostanze geopolitiche ed economiche, che evidenziano la continua evoluzione della domanda di mercato, anche se dovrebbe essere consentito alle aziende interessate di poter spostare le proprie azioni in Paesi terzi diversi nell'ambito del quinquennio;

in merito alle azioni di promozione, risulta altresì importante che esse siano indirizzate a sostenere campagne di informazione per un consumo equilibrato e consapevole del vino, anche tenuto conto del legame

del vino con il territorio e con la storia culturale della comunità di riferimento;

l'innalzamento della percentuale di aiuto unionale per investimenti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in caso di investimenti in sistemi colturali viticoli, in innovazione e in sostenibilità della produzione vinicola contribuisce a migliorare la resilienza e la competitività del settore;

valutata la relazione del Governo;

esprime una valutazione favorevole impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, paragrafo 7, che modifica l'articolo 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di regole di commercializzazione volte a regolamentare l'offerta, quali la fissazione della resa massima delle uve e le norme per la gestione degli *stock*, si valuti di includere i gruppi di produttori riconosciuti tra i soggetti legittimati ad avanzare proposte, in considerazione dell'importanza delle attività svolte dai consorzi di tutela;

2. all'articolo 1, paragrafo 6, che modifica l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di identificazione del mezzo elettronico con atto delegato della Commissione, sia valutata la possibilità di individuare soluzioni « *language free* » per l'identificazione del codice QR;

3. all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115, si valuti di prevedere la facoltà, per i soggetti interessati, di realizzare le azioni di promozione e di comunicazione per i vini a denominazione di origine, a indicazione geografica e con indicazione delle varietà di uve da vino, in più Paesi terzi, pur nel tempo massimo di cinque anni previsto dal programma.